

RC



**MANUALE D'USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE**  
**Polizze 2021 - 2023**

# INDICE

Responsabilità Civile Soci, Titolati e Qualificati .....

Responsabilità Civile Soci in attività personale.....

Responsabilità Civile Patrimoniale.....

## Gli ambiti di copertura

- **Responsabilità civile: art. 1917 c.c.** «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

## Le MODALITA' DI ATTIVAZIONE delle coperture

### 1) Per i Soci

#### A. Automatica, con l'iscrizione

- a) responsabilità civile in attività istituzionale
- b) responsabilità civile titolati in attività personale

#### B. A richiesta

- a) responsabilità civile Qualificati [Sezionali] in attività personale
- b) responsabilità civile Soci in attività personale



## La POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI in «attività istituzionale»

### A. Cosa si intende per «responsabilità civile»?

Definiamo «responsabilità in senso giuridico» l'obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico).

Se la norma violata è di natura «civile» la conseguenza consisterà nell'obbligo di risarcire il danno.

L'art. 2043 c.c. prevede che: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (responsabilità cd extracontrattuale).

A differenza di quanto accade nella responsabilità penale che, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della Costituzione, è personale e la relativa sanzione non può essere trasferita, la responsabilità civile è trasferibile ad altri (assicurazioni) ed è quanto accade attraverso le coperture assicurative.

Art. 1917 c.c. «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».



## B. Cosa assicura

ASSICURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Club Alpino Italiano</li> <li>• le Sezioni</li> <li>• i Soci e i non Soci partecipanti ad attività istituzionali</li> <li>• i Raggruppamenti Territoriali</li> <li>• OTCO - OTTO- Strutture Operative</li> </ul>
PER	tenerli indenni da quanto fossero tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi (Soci o Non Soci), per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali svolte dall'assicurato
ATTIVATA	direttamente dalla Sede Centrale
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
MASSIMALI	€ 30.000.000,00 unico per sinistro
FRANCHIGIA	nessuna

## C. Le ATTIVITA' ASSICURATE

**«ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'assicurato tutte le iniziative per conseguire gli scopi previsti dall'art. 1 dello Statuto sociale e dall'art.1 del Regolamento Generale»**

Esempi non esaustivi:

- le ascensioni, le escursioni anche con utilizzo di mountain bike e/o racchette da neve, le gite di alpinismo, di sci, di scialpinismo anche con l'utilizzo di snowboard per la discesa, di sci di fondoescursionismo, di speleologia, di torrentismo, eccetera
- le scuole e i corsi: di escursionismo, di alpinismo, di sci, di scialpinismo, sci di fondo-escursionismo, di speleologia, di torrentismo, alpinismo giovanile, eccetera;
- le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, le manifestazioni, gli spettacoli, eccetera;
- le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, eccetera;
- gli interventi e le esercitazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.)

**È esclusa ogni attività avente carattere agonistico, ma con l'inclusione delle gare sociali di qualunque tipo.**

## D. Le ATTIVITA' ASSICURATE: Precisazioni

(SEZIONE III – ART. 5 PRECISAZIONI)

*«Fermo che la copertura assicurativa è operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:*

- a) dalla proprietà, e/o gestione e/o conduzione e/o uso a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di alberi anche da alto fusto, e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e ciò in qualsiasi modo riconducibile;*
- b) dalla proprietà, conduzione, e uso delle vie e/o sentieri attrezzati comprese le pareti anche artificiali adibite a palestre per istruzione ed esercitazione. È fatto tuttavia obbligo all'assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione; (omissis)*
- p) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto; a maggior precisazione è compresa anche la "autogestione" intendendosi per tale attività la gestione delle sedi o dei rifugi svolta direttamente dai soci.»*

I Soci sono terzi tra di loro

## La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, [cai@pec.cai.it](mailto:cai@pec.cai.it), la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 7);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
- 4) Idonea documentazione comprovante che il sinistro è avvenuto durante lo svolgimento di attività istituzionale.

*POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TITOLATI E QUALIFICATI*

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



## La POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI di TITOLATI E QUALIFICATI per «l'attività personale»

È presente nella Sezione I – ATTIVITA' ASSICURATE

«B) La garanzia della presente polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, (Titolati e Qualificati Sezionali), iscritti nei relativi albi, compresi emeriti ed onorari, durante tutte le attività, anche personali, purché attinenti al rischio alpinistico ed escursionistico, compresi l'uso di sci, snowboard, mountain bike, biciclette con pedalata assistita, racchette da neve, anche in alta montagna, nonché pratica di speleologia e torrentismo (canyoning), alpinismo giovanile, scuole e corsi della tutela ambiente montano.»

ATTIVATA	Titolati, automaticamente e gratuitamente dalla Sede Centrale Qualificati, tramite la Sezione di appartenenza e a pagamento
MASSIMALI	€ 2.500.000,00 unico per sinistro



## La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, [cai@pec.cai.it](mailto:cai@pec.cai.it), la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 7BIS);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
- 4) Idonea documentazione comprovante che il sinistro rientri tra quelli contrattualmente previsti.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



## La POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE dei SOCI in «attività personale»

È prevista nell'allegato della polizza di responsabilità civile, con durata 01.01/31.12 di ciascun anno.

ASSICURA	i Soci con la precisazione che «Riveste la qualifica di assicurato il socio che ha aderito alla copertura assicurativa nei termini previsti nella presente polizza, unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché iscritti al CAI»: il che significa che il socio beneficia automaticamente di una polizza di responsabilità civile anche per i familiari che sono iscritti al CAI.
PER	la Società si obbliga a tenere indenni i Soci che manifesteranno la propria adesione – previa corresponsione del relativo premio –, di quanto questi debbano pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all'art 1 dello Statuto vigente).
ATTIVATA	su richiesta del Socio, compilando l'apposito modulo, presso la Sezione di appartenenza
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
MASSIMALI	€ 1.000.000,00 per sinistro
FRANCHIGIA	nessuna

## La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, [cai@pec.cai.it](mailto:cai@pec.cai.it), la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 12BIS);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
- 4) Idonea documentazione comprovante che il sinistro rientri tra quelli contrattualmente previsti.

## RACCOMANDAZIONE: la chiamata in garanzia dell'assicurazione

Quando si viene chiamati in giudizio per una ipotesi di responsabilità civile con richiesta di risarcimento danni, occorre riferire al proprio Legale che esiste la specifica polizza RCT del CAI Centrale e chiedere che provveda alla chiamata in garanzia dell'assicurazione, in forza della relativa polizza, i cui estremi si trovano sul sito CAI – Assicurazioni.

In tal modo:

- a) In caso di condanna, la stessa riguarderà direttamente anche la Compagnia di Assicurazione.
- b) In caso di rigetto della domanda chi ha chiesto i danni verrà condannato al pagamento delle spese legali vostre e, in base a quanto sino ad ora avvenuto, anche di quelle dell'assicurazione.